

All'ARAN compete per legge assistere le Amministrazioni nell'applicazione dei contratti. Gli orientamenti di parte datoriale forniti dall'ARAN alle Amministrazioni non sono vincolanti. Assumendosi la responsabilità di eventuali decisioni in contrasto con il soggetto che giuridicamente ne ha rappresentato gli interessi in sede negoziale, le Amministrazioni, specie riguardo ai costi contrattuali e di gestione del personale, devono risponderne qualora ne derivino maggiori e ingiustificati oneri e quindi un danno per l'Amministrazione stessa, è quanto ha evidenziato di recente la Corte dei conti.

Gli orientamenti dell'ARAN rientrano nell'ambito della "attività di assistenza alle pubbliche amministrazioni" finalizzata alla "uniforme applicazione dei contratti collettivi", come espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si tratta di orientamenti di parte datoriale, dato che l'ARAN rappresenta esclusivamente le esigenze e gli interessi delle Amministrazioni del comparto in sede negoziale, così come evidenziati nell'atto di indirizzo.

Essi sono formulati dall'Agenzia sulla base della sua partecipazione diretta alla trattativa e della piena conoscenza delle modalità con le quali sono state tradotte nel testo contrattuale le direttive impartite dal competente Comitato di Settore.

I suddetti orientamenti non hanno, quindi, la caratteristica della "interpretazione autentica" (per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale) e non hanno carattere rigidamente vincolante per le Amministrazioni destinatarie.

Queste, conseguentemente, conservano un'ampia disponibilità nella valutazione delle singole questioni e sulla individuazione delle soluzioni coerenti con le clausole contrattuali nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede.

In tale ambito, pertanto, le medesime Amministrazioni, nella loro autonomia gestionale, possono anche discostarsi dalle indicazioni contenute negli orientamenti predisposti dall'ARAN, quale loro rappresentante che ha dato applicazione agli indirizzi ricevuti, assumendosi però la diretta e piena responsabilità delle eventuali decisioni difformi, anche e soprattutto, in relazione

al delicato profilo dei costi contrattuali e di quelli, diretti o indiretti, comunque connessi alla gestione ed amministrazione del personale.

In proposito, si deve, tuttavia, evidenziare anche che, di recente, la Corte dei conti, proprio perché si tratta di orientamenti provenienti dal soggetto che giuridicamente ha rappresentato i loro interessi in sede negoziale, ha ritenuto integranti, la fattispecie della “colpa grave”, il comportamento delle amministrazioni in contrasto con le indicazioni ARAN, qualora da questo siano derivati maggiori ed ingiustificati oneri a carico del bilancio dell’amministrazione e, quindi, un danno per l’amministrazione stessa.

soloperto@aranagenzia.it